

no, intesa nella sua seduta dei 21 dello stesso mese la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto.

D E C R E T A

I. Le somministrazioni di qualunque specie, che le Comuni giustificheranno di essere state obbligate di fare pel servizio militare, costituiscono un credito delle medesime verso la Nazione. Ciò ha luogo tanto se le abbiano già pagate col proprio, quanto se fossero tuttora sussistenti i debiti incontrati per supplirvi.

II. Egualmente saranno riconosciuti crediti verso la Nazione quelli, che le Comuni avevano contro l'ex-Provincie, divenuti Nazionali in vigore dell'art. 125 della Costituzione.

III. Questi, come tutti gli altri crediti delle Comuni verso la Nazione, saranno riconosciuti nella pendente liquidazione, e classificazione del debito pubblico.

IV. Gli altri debiti o crediti delle Comuni, o verso altre Comuni, o verso chiunque altro sono riconosciuti, e liquidati dalle nuove Amministrazioni comunali, che saranno installate in forza della Legge 24 Luglio passato. Tale liquidazione viene da esse eseguita nel termine di tre mesi dopo la loro installazione, salva l'approvazione delle Prefetture.